**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Disegno di Legge**

d’iniziativa della senatrice GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CROATTI, NAVE, NATURALE, CATALDI, LOREFICE, LOPREIATO, CASTELLONE, MARTON

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del SSN pubblico

*Onorevoli Senatori*. - Il presente disegno di legge intende istituire presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un Fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del SSN pubblico», al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale dipendente delle strutture sanitarie nazionali pubbliche.

In un contesto in cui la conciliazione tra vita lavorativa e familiare rappresenta una delle principali sfide per le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico, e in particolare per il personale sanitario, risulta essenziale prevedere strumenti strutturali che facilitino l’accesso a servizi di cura e accudimento per l’infanzia direttamente nei luoghi di lavoro.

Il Fondo è destinato esclusivamente alla realizzazione e al funzionamento di ambienti interni alle strutture sanitarie per la creazione di asili nido e centri polifunzionali destinati a bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere le famiglie del personale sanitario, offrendo servizi che permettano una gestione più equilibrata dei tempi di vita e lavoro; dall’altro, valorizzare gli spazi pubblici esistenti, promuovendo la trasformazione delle strutture ospedaliere in veri e propri poli di comunità.

Il disegno di legge prevede inoltre una governance chiara e condivisa per l’attuazione degli interventi, attraverso l’adozione di decreti interministeriali che definiscono modalità e criteri di assegnazione delle risorse.

La presente proposta di legge rappresenta un importante passo in avanti per rafforzare il welfare pubblico, promuovendo misure concrete a sostegno delle famiglie, della parità di genere nel mondo del lavoro e della qualità dei servizi offerti dal sistema sanitario nazionale pubblico.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(*Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del SSN pubblico*)*

1. Al fine di conciliare la vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio Sanitario Nazionale pubblico è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un Fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del SSN pubblico» con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

2. Le risorse stanziate sono destinate in via esclusiva alla realizzazione e al funzionamento all’interno delle strutture sanitarie nazionali pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l’erogazione di servizi di cura e accudimento rivolti a bambini e ragazzi fino ai 14 anni, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché per la gestione del personale impiegato nelle suddette attività.

Art. 2

(Funzionamento del Fondo)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, le strutture sanitarie nazionali elaborano progetti di costruzione e funzionamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con Ministro della Salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate:

a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte delle strutture sanitarie nazionali;

b) i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi inclusi eventuali trasferimenti alle regioni interessate.

2. Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della Salute, con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati:

a) gli enti beneficiari;

b) gli interventi ammessi al finanziamento;

c) l’importo assegnato a ciascun intervento.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agi oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.